



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione Ambientale
VA@pec.mase.gov.it

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

Alla Regione Sicilia
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna
soprien@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
sopriect@certmail.regione.sicilia.it

Allegati: nota della Soprintendenza di Enna, prot. n. 2799
del 25/07/2024;
nota della Soprintendenza di Catania, prot. n.
12852 del 31/07/2024

Oggetto: **[ID: 9061] Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto agrofotovoltaico denominato "Limone" della potenza di 187 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Mineo (CT), Ramacca (CT) e Aidone (EN).
Proponente: Nereidi S.r.l.
Parere tecnico-istruttorio**

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.



VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>.

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023.

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare il comma 4 dell’art. 41 rubricato “Livelli e contenuti della progettazione”, relativo alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico;

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ser. gen. n. 102 del 03/05/2024, con entrata in vigore dal 18/05/2024;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, per la parte che resta in vigore;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2024, ammesso alla registrazione il 30 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l'incarico di Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale n. 2 del 1° agosto 2024 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, i poteri direttivi concernenti l'ordinaria gestione della Soprintendenza speciale per il PNRR sono stati avocati nelle more del conferimento dell'incarico al dirigente titolare;

CONSIDERATO che, con istanza del 22/09/2022, acquisita da questo Ufficio con prot.n. SS-PNRR 3881 del 28/09/2022, la Società proponente Nereidi S.r.l. ha presentato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il Progetto di un impianto agrofotovoltaico denominato "Limone" della potenza di 187 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Mineo (CT), Ramacca (CT) e Aidone (EN);

CONSIDERATO che, con nota prot.n. 27486 del 27/02/2023, acquisita nella medesima data con prot.n. 2709, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE ha inviato una comunicazione di cui all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATA la nota prot.n. 1546 del 29-03-2023, acquisita da questo ufficio con prot.n. 4836 del 31/03/2023 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna esprimeva le proprie valutazioni;

CONSIDERATO che, con nota del 03/04/2023, acquisita il 11/04/2023 con prot.n. 5413, la Società Nereidi S.r.l. ha inviato la documentazione integrativa;

CONSIDERATO che, con nota prot.n. 58067 del 12/04/2023, acquisita il 13/04/2023 al prot.n. SS-PNRR 5520, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE ha richiesto il perfezionamento atti;

CONSIDERATO che, con pec del 03/05/2023, acquisita il 17/05/2023 con prot.n. 7984, la Società Nereidi S.r.l. ha inviato le osservazioni al parere prot.n. 1546 del 29 marzo 2023 reso dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Enna e contestuale richiesta di riesame dello stesso;

CONSIDERATO che, con pec del 16/05/2023, acquisita il 17/05/2023 con prot.n. 8174, la Società Nereidi S.r.l. ha inviato il riscontro alla richiesta di perfezionamento atti del 12/04/2024 del MASE;

CONSIDERATO che, con nota prot.n. 103780 del 26/06/2023, acquisita al prot.n. SS-PNRR 12845 il 28/06/2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE ha comunicato la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione e responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, con nota prot.n. 12962 del 30/06/2023, la Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alle competenti Soprintendenze Beni Culturali e Ambientali di Catania ed Enna e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana, le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

CONSIDERATO che, con nota del 13/11/2023, acquisita il 16/11/2023 con prot.n. SS-PNRR 26935, la Società Nereidi S.r.l. ha inviato un'istanza di fissazione della conferenza di servizi decisoria di cui



all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come previsto dall'art. 27 comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

CONSIDERATA la nota prot.n. 4558 del 20/11/2023, acquisita nella medesima data da questo ufficio con prot.n. SS-PNRR 27243, con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna dava riscontro alla nota del 13/11/2023 del Proponente;

CONSIDERATO che, con nota prot.n. 1532 del 06/02/2024, acquisita nella medesima data da questo ufficio con prot.n. SS-PNRR 4296, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha inviato una richiesta di integrazioni al Proponente;

CONSIDERATO che, con nota prot.n. 30027 del 16/02/2024, acquisita nella medesima data da questo ufficio con prot.n. SS-PNRR 5612, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE ha indetto la prima riunione istruttoria della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 27, c.8 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che, con nota del 23/02/2024, acquisita nella medesima data da questo ufficio con prot.n. SS-PNRR 6511, la Società Nereidi S.r.l. ha richiesto una proroga per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che, con nota prot.n. 58473 del 27/03/2024, acquisita al prot.n. 10652 del 10/04/2024, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 29/02/2024;

CONSIDERATO che, con nota del 03/06/2024, acquisita da questo ufficio il 14/06/2024 con prot.n. SS-PNRR 17638, la Società Nereidi S.r.l. ha inviato la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC prot.n. 1532 del 06/02/2024;

CONSIDERATO che, con nota prot.n. 108745 del 13/06/2024, acquisita al prot.n. 17646 del 14/06/2024, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE ha dato comunicazione della pubblicazione della documentazione integrativa ed ha dato avvio ad una nuova consultazione del pubblico;

CONSIDERATO che, con nota prot.n. 18901 del 28/06/2024, la Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alle competenti Soprintendenze Beni Culturali e Ambientali di Catania ed Enna e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana, le valutazioni relative al progetto suddetto alla luce delle integrazioni trasmesse dal proponente;

CONSIDERATA la nota prot.n. 27999 del 25/07/2024, acquisita da questo ufficio nella medesima data con prot.n. 21753, con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna esprimeva il proprio parere in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto;

VISTO il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 363 del 26 luglio 2024 favorevole con condizioni ambientali;

CONSIDERATA la nota prot.n. 12852 del 31/07/2024, acquisita da questo ufficio nella medesima data con prot.n. 22297, con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania esprimeva il proprio parere in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto;

CONSIDERATO il contributo del Dirigente del Servizio II della DG ABAP di cui all'ID n. 113952959 per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico;

CONSIDERATO che l'impianto fotovoltaico denominato "LIMONE" ha una potenza nominale complessiva pari a circa 106,03 MWp suddivisa in 10 campi. L'impianto è di tipo "grid-connected" in modalità trifase, collegato alla rete di distribuzione RTN 150 kV mediante una nuova linea.

Il generatore fotovoltaico sarà costituito da circa 153.374 moduli fotovoltaici in silicio cristallino, con potenza nominale pari a 580 Wp (utilizzati per le strutture tracker) e da circa 30.770 moduli fotovoltaici in silicio cristallino da 555 Wp (utilizzati per le strutture fisse), per una potenza nominale massima pari a 106.034,45 kWp.



I moduli saranno montati su strutture di supporto ad inseguimento mono-assiale con asse di rotazione disposto in direzione NORD-SUD, costituite da telai metallici in acciaio zincato ed ancorati a terra mediante pali di fondazione anch'essi in acciaio zincato ad infissione preferibilmente tramite battipalo in funzione delle caratteristiche del terreno. E su strutture fisse disposte con inclinazione di 30° e azimuth di 0°. La linea per la connessione delle cabine di trasformazione BT/MT alla sottostazione elettrica MT/AT sarà esercita con neutro isolato alla tensione nominale 30 kV.

Il trasporto dell'energia avverrà mediante cavidotti interrati posati su letto di sabbia, secondo quanto prescritto dalla norma CEI 11-17. La realizzazione dell'impianto fotovoltaico prevede la connessione alla rete di AT, per la totale cessione dell'energia prodotta che avverrà tramite una sottostazione che raccoglierà l'energia proveniente dai singoli trasformatori BT/MT, elevando la tensione a quella della linea a 150 kV.

La soluzione di connessione è stata predisposta da TERNA e prevede che la centrale venga collegata in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica (SE) RTN 380/150 kV da inserire in entra – esce sulla futura linea RTN a 380 kV "Chiamonte Gulfi - Ciminna", di cui al Piano di Sviluppo Terna la recinzione sarà costituita del tipo con montanti in acciaio zincato plastificati a T e da rete zincata o plastificata a maglia romboidale. L'altezza della rete non sarà inferiore a 2 m.

Immediatamente a ridosso della recinzione sarà realizzata sia in corrispondenza dei campi fotovoltaici che della sottostazione una fascia perimetrale verde di spessore adeguato e comunque non inferiore a 10 metri.

La stazione elettrica di utenza sarà realizzata allo scopo di collegare alla nuova stazione della RTN l'impianto fotovoltaico denominato Limone. La stazione di utenza sarà ubicata nel Comune di Ramacca (CT), a circa 7,5 km a ovest del centro abitato omonimo;

CONSIDERATO che l'impianto si sviluppa nel territorio dei comuni di Aidone (EN), Mineo e Ramacca (entrambi in provincia di Catania). Le aree sono distanti meno di 4,5 km dal centro abitato di Ramacca. Le aree di impianto, rientrano in un raggio di circa 7,2 km, per una superficie complessiva pari a circa 350 Ha;

CONSIDERATO che, in riferimento alla strumentazione urbanistica dei diversi comuni interessati dal progetto, le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto che ricadono nel Comune di Aidone (EN) risultano essere urbanisticamente classificate come "Verde Rurale" per le quali non sono previste NTA. Per quanto riguarda il comune di Ramacca (CT) è stato approvato il PRG con D.A. del 23/07/2002 e l'area dove verrà realizzato l'impianto rientra tra quelle urbanisticamente definite come "E aree per usi agricoli". Per quanto riguarda il Comune di Mineo (CT) le aree di progetto ricadono in "aree E" ai sensi del vigente PRG approvato con Decreto Dirigenziale n. 829 del 18.10.2022;




Figura 1- Layout di progetto su ortofoto

CONSIDERATO che l'area interessata dal progetto in esame si sviluppa nel settore Orientale del territorio comunale di - Aidone, al confine con quello di Ramacca, interessando la C.da Casalgismondo, a breve distanza dall'invaso di Pietrarossa, in prossimità del bacino del Gornalunga che, confluendo nel Simeto, collega gli Erei alla Piana di Catania.

L'ambito in cui si inserisce l'impianto con le opere connesse è caratterizzato dal paesaggio del medio-alto bacino del Simeto con le valli del Simeto, del Troina, del Salso, del Dittaino e del Gornalunga che formano un ampio ventaglio delimitato dai versanti montuosi dei Nebrodi meridionali e dei rilievi degli Erei, che digradano verso la piana di Catania. La centralità dell'area come nodo delle comunicazioni e della produzione agricola è testimoniata dai ritrovamenti archeologici di insediamenti sicani, greci e romani;

VISTO che l'impianto, con le relative opere di connessione, ricade all'interno dell'ambito di Paesaggio individuato dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale Sicilia approvato con (D.A. n. 6080 del 21/05/1999) **n. 12 "Aree delle colline dell'Ennese"**;

VISTO che l'impianto, completo di opere di connessione, ricade all'interno del Piano Paesaggistico della Provincia di Catania, adottato con D.A. n. 031/GAB del 3 ottobre 2018 (area del campo agrivoltaico, parte del cavidotto e stazione di consegna); mentre il Piano paesaggistico degli ambiti ricadenti nella provincia di Enna (area del campo agrivoltaico, parte del cavidotto), è in fase di elaborazione; e che le opere ricadenti nei **Piani Paesaggistici sono ricompresi nei seguenti paesaggi locali:**

- **Paesaggio locale 11 "Bacino del fiume Gornalunga" del Piano Territoriale di Enna in cui ricadono i lotti Limone 10, Limone 3 e Limone 1.**

In riferimento alla parte di impianto ricadente nel territorio di Catania, il Piano Paesaggistico di Catania, individua i seguenti Paesaggi Locali:

- **Paesaggio locale 23 “Area di Monte Frasca e dei bacini del Fiume Margherito e Pietrarossa” art. 43 delle N.T.A.** (in cui ricadono i lotti Limone 11, Limone 9 e Limone 6). Questo paesaggio locale è solcato da due fiumi, il Pietrarossa e il Margherito, entrambi racchiusi tra crinali che realizzano l’ossatura primaria della percezione. All’interno dei bacini dei due fiumi vi è una diversificazione del paesaggio agrario, votato soprattutto alle colture ortive alternate a seminativi. Le NTA prevedono i seguenti livelli di tutela relativi ai differenti contesti interessati dall’intervento, di cui nello specifico:
 - **23a. Paesaggio delle aree di interesse archeologico in prossimità rispetto ai lotti Limone 11, Limone 3 e Limone 10** (Comprendente le aree di interesse archeologico di C.da Gagliano, C.da Grotta Cipolle - Piano Casazze, C.da Guccione, Casa Balata, C.da Margherito Sottano, C.da Monaci, C.da Pietrarossa, Costa Finocchio, Rocca S. Agrippina, Serra Pietraliscia-F. dell'Inferno)

Livello di tutela 1. che tra gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

 - mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree archeologiche;
 - **23b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale** (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)

Livello di Tutela 1 Obiettivi specifici.

 - Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a: - mantenimento dell’attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
 - **23c. Paesaggio delle aste fluviali con elementi di naturalità, aree di interesse archeologico comprese in prossimità dei lotti** (Comprendente i corsi d’acqua Cugno Lungo, Gallinello, Tempio, Margherito, Pietrarossa, Mongialino, Regiadito, S.Francesco, Gallina, Chiapparia, Pezza, Cira, Acqua Bianca e le aree di interesse archeologico di C.da Grotta Cipolle - Piano Casazze, C.da Pietrarossa, C.da Principessa, Poggio Russotto - M. Alfone - S. Cataldo, Poggio S. Giorgio, S. Ippolito, C.da Rocca, P.gio Castelluccio, Serra Pietraliscia-F. dell'Inferno)

Livello di tutela 2. Che tra gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

 - salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
 - salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d’acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- **Paesaggio locale 19 “Area del bacino del Gornalunga” art. 39 delle N.T.A.** Questo paesaggio locale è caratterizzato per l’indiscutibile dominanza del paesaggio agrario del seminativo stabilisce con univocità il carattere dell’intera unità; l’ondeggiante geomorfologia dei rilievi collinari è la base per immensi campi di grano punteggiati da architetture rurali e creste gessose. Di tale sistema fanno parte anche alcuni borghi rurali originati dalla riforma agraria che oggi incarnano la testimonianza di un preciso periodo storico del paesaggio agrario siciliano. Le NTA prevedono i seguenti livelli di tutela relativi ai differenti contesti interessati dall’intervento, di cui nello specifico:
 - **19a. Paesaggio delle aste fluviali e delle aree di interesse archeologico in aderenza al lotto Limone 7 ed in prossimità ai lotti Limone 9, Limone 4 e Limone 12** (Comprendente i corsi d’acqua Manca, Chianotta, S.Giuseppe Mendolo e le aree di interesse archeologico di Contrada Margherito Sottano, Cozzo Saitano - C.da Ventrelli, Poggio delle Forche)

Livello di tutela 1. che tra gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

 - utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
 - **19d. Paesaggio delle aste fluviali con elementi di naturalità, aree di interesse archeologico comprese in aderenza al lotto Limone 7 e Limone 4 ed in prossimità del lotto Limone 4** (Comprendente i corsi d’acqua Capo Bianco, Secco, Mise, Valetello, Albospino, Giumenta,

Chianotta, Mendolo, S.Giuseppe, Sbarda, Olmo, Raso, Ventrilli, LaSignora, Turcisi, Polmone e le aree di interesse archeologico di Cozzo Saitano - C.da Ventrelli)

Livello **di tutela 2**, che tra gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

– salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d’acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l’uso di tecniche dell’ingegneria naturalistica;

In queste aree non è consentito:

– realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;

- **19g. Paesaggio naturale del Lago Ogliastro e dei fiumi con alto interesse naturalistico in prossimità rispetto al lotto Limone 5** (Comprendente i corsi d’acqua Dittaino e Gornalunga)

Livello **di Tutela 3**, che tra gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

– miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;

In queste aree non è consentito:

– realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;

CONSIDERATO che, con riferimento **ai beni PAESAGGISTICI, l’assetto vincolistico dell’area di riferimento**, comprendente aree e beni tutelati ai sensi dell’art. 142 comma 1), *lett. c), g), m)*, del D. Lgs. n. 42 del 2004, riguarda nello specifico:

1.1) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c):

“i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”:

- **Fosso Acquabianca** in aderenza rispetto al lotto Limone 11 ed in prossimità ai lotti Limone 3 e Limone 10;
- **Vallone Cugno Lungo** in aderenza rispetto al lotto Limone 1;
- **Fiume Margherito**, in posizione intermedia rispetto ai lotti Limone 9 e Limone 6, il cui affluente interferisce direttamente con il lotto Limone 9;
- **Vallone della Signora** in posizione intermedia rispetto ai lotti Limone 7 e Limone 4;
- **Fiume Pietrarossa** a circa 600 m. in direzione sud rispetto al lotto Limone 11;
- **Fiume Gornalunga** che scorre a circa 1 km rispetto al lotto Limone 5;
- **Vallone Pianotta** che scorre a circa 800 m. rispetto al lotto Limone 5;

1.2) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali,) D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett g)

“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”;

- **Diffuse porzioni di aree boscate;**

1.3) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali,) D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m)

“Zone di interesse archeologico”:



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- **C.da Pietrarossa**, Insediamiento di età tardoantica a circa 150 m. dal lotto Limone 11;
- **Cozzo Saitano C.da Ventrelli**, area di frammenti ceramici di età romana e bizantina in aderenza rispetto al lotto Limone 7 e a ca. 300 m. dal lotto Limone 4;
- **C.da Margherito Sottano**, area di frammenti di età romana imperiale;

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dal proponente comprensiva della documentazione integrativa;

ESAMINATA la documentazione integrativa e confrontata con la documentazione allegata all'istanza del progetto iniziale, da cui si evince che la potenza dell'impianto in esame da circa 187 MWp è stata ridotta a circa 106,03 Mwp e che dal progetto dell'impianto originario sono stati eliminati i campi Limone 2 e Limone 8, riducendolo a n.10 campi (Limone 1- Limone 3- Limone 4- Limone 5- Limone 6- Limone 7- Limone 9- Limone 10- Limone 11- Limone 12).

In particolare le modifiche progettuali hanno comportato la rimozioni di:

- parte del sottocampo LIMONE 10, incidente sulle aree di interesse archeologico art. 142, lettera m) D.Lgs. n.42 del 2004;
- l'intero sottocampo LIMONE 2 incidente totalmente sulle aree di interesse archeologico art. 142, lettera m) D.Lgs. n.42 del 2004;
- l'intero sottocampo LIMONE 8;

PRESO ATTO delle valutazioni del progetto in argomento sopra riportate pervenute dalle Soprintendenze BB.CC.AA. di Catania e di Enna anche alla luce delle modifiche progettuali trasmesse;

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI, l'assetto vincolistico derivante dal Piano Paesaggistico della provincia di Catania, valutato nell'ambito di un'area di riferimento, relativamente alle componenti del paesaggio e in particolare il Sistema antropico – sottosistema insediativo (art. 16 *Centri e nuclei storici*, art. 17 delle N.T.A *Beni isolati*, art. 18 delle N.T.A. *Viabilità storica*) comprende nello specifico:

Art. 16 N.T.A. Centri e nuclei storici: *“Il Piano Paesaggistico individua quali centri e nuclei storici le strutture insediative aggregate storicamente consolidate delle quali occorre preservare e valorizzare le specificità storico-urbanistico-architettoniche in stretto e inscindibile rapporto con quelle paesaggistico-ambientali. Tali strutture urbane, che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione, sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria e dagli spazi inedificati. L'eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell'edilizia storica non influisce nella determinazione del perimetro della struttura urbana storica. Anche i nuclei minori o gli insediamenti storici puntuali, costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi inedificati, nonché da infrastrutture territoriali, che testimoniano fasi di particolari processi di antropizzazione del territorio vengono considerati elementi qualificanti il territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio”:*

- *Borgo San Pietro Lupo* a circa 2 km dal lotto Limone 6;

art. 17 N.T.A – Beni Isolati: *I beni isolati, rappresentati nella relativa cartografia del Piano e riportati nelle schede descrittive, costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio, quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio:*

- *Masseria Margherito Soprano*, in prossimità del lotto Limone 9;
- *Masseria Mongialino*, in prossimità del lotto Limone 6;

- *Masseria Torricella*, in prossimità del lotto Limone 12;
- *Masseria Gallinella*, in prossimità del lotto Limone 12;
- *Masseria Acquamenta*, in prossimità del lotto Limone 4;
- *Masseria Passo piraino piccolo*, in prossimità del lotto Limone 4;
- *Abbeveratoi diffusi*;

art. 18 N.T.A Viabilità storica: *“Il Piano Paesaggistico riconosce nell’infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. La tutela si orienta in particolare sulla rete delle viabilità storica secondaria, che costituisce parte integrante della trama viaria storica, oltre che sui rami dismessi delle reti ferroviarie, a scartamento ridotto, a servizio di impianti minerari ed industriali”:*

- *Regia Trazzera n. 477 Caltanissetta-Bivio Portiera Stella Paternò*, che interferisce con parte del cavidotto interrato in prossimità del lotto Limone 5;
- *Regia Trazzera n. 555, Calascibetta-Lentini*, che interferisce con parte del cavidotto interrato fra il lotto Limone 7 e il lotto Limone 9 e 6;
- *Regia Trazzera n. 501, Palagonia-Piazza Armerina*, il cui percorso si sviluppa fra lotto Limone 9 e il lotto Limone 6;

CONSIDERATO che, **in riferimento agli aspetti archeologici**, il progetto in esame è stato riformulato e ridotto a seguito della richiesta di integrazioni avanzata dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, anche allo scopo di farlo rientrare interamente all’interno delle aree idonee di cui all’art. 20, c. 8, del D.Lgs. 199/2021 (come dichiarato dal Proponente nella nota del 27/05/2024, acquisita dalla Direzione generale Valutazioni ambientali del MASE in data 05/06/2024 al prot. MASE/103880 e da questa Soprintendenza speciale con prot. n. 17638 del 14/06/2024);

CONSIDERATO che il progetto in esame non interferisce direttamente con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 20, c. 8, let. *c-quater*, del D.Lgs. 199/2021, le opere in progetto non ricadono nel perimetro o nella fascia di rispetto di beni archeologici sottoposti a tutela;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell’art. 1, c. 2, dell’All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 e delle ulteriori informazioni disponibili, le due Soprintendenze territorialmente competenti hanno ravvisato l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree scelte per l’installazione dell’impianto e delle relative opere connesse;

CONSIDERATO quanto espresso dalle competenti Soprintendenze in merito all’opportunità che l’intervento in oggetto sia assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell’Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO quanto espresso dalle competenti Soprintendenze che ritengono l’intervento in oggetto compatibile con la tutela del patrimonio archeologico, a condizione che siano ottemperate le condizioni ambientali indicate dalle due Soprintendenze territorialmente competenti, richiamate e precisate di seguito;

CONSIDERATO nello specifico, che, come si evince dalla nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, dall’esame della V.P.i.A., inerente la documentazione integrativa, contenente i dati acquisiti tramite le indagini archeologiche preliminari e confrontandola con la V.P.I.A. del progetto iniziale, si desume che le UU.RR. in cui è stato suddiviso il territorio interessato dal progetto in epigrafe, durante la ricognizione di superficie, da n.22 sono state ridotte a n.16, in quanto sono state eliminate le seguenti UU.RR.:12-13-14-15-16-18 che interessavano il territorio di Aidone e relativamente alla nuova V.P.I.A., nel comune di



Aidone sono previsti il campo Limone 1, Limone 3 e Limone 10 che risultano suddivisi nelle seguenti UU.RR.

- Limone 1 U.R.I;
- Limone 3 U.R.10 e U.R.II;
- Limone 10 U.R.17, U.R.19 e U.R.20.

RILEVATO che, ai sensi del DPCM 14/02/2022 e dell'allegato 1 della Circolare 53.2022 del MIC, il rischio archeologico relativo all'opera in progetto, che viene assegnato nella VPIA è *alto* per le seguenti UU.RR: 17 e 20, *medio* per le UU.RR. 10 e 19, e *BASSO* per le UU.RR. 1 e 11;

CONSIDERATO che, *in riferimento agli impatti cumulativi*, l'area denominata "Limone 10" (in territorio di Aidone), del progetto proposto dalla Società Nereidi S.r.l., ove si prevede la più grande estensione dell'impianto, anche nella nuova configurazione planimetrica, coincide totalmente con l'area del progetto proposto dalla Società TEP RENEWABLES S.r.l. (ID: 8069 "Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 15212006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza nominale pari a 49,75 MW, e delle rispettive opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in località "Casalgismondo Soprano") in corso di valutazione;

VISTO che, come si riporta nel parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 363 del 26 luglio 2024, il proponente a tal proposito ha presentato copia dei contratti notarili, registrati e trascritti nel Registro Immobiliare in data 10/11/2021 e quindi dichiara di averne la piena disponibilità giuridica;

CONSIDERATO, inoltre, che nell'ambito territoriale di riferimento di 5 km si rilevano altri progetti sottoposti a VIA statale in corso di autorizzazione, quali:

- **ID 8217** "parco Agrivoltaico, denominato "Rama", della potenza pari a 36 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Ramacca (CT), in località "Contrada Margherito Sottano";
- **ID 9612** "impianto agrivoltaico denominato "PIETROLUPO 01", della potenza di 40 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Mineo (CT), in località "Contrada Mongialino" e nei comuni di Ramacca e Aidone (CT)";
- **ID 9384** "impianto agrivoltaico denominato "PIETROLUPO 02", della potenza di 35 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Mineo (CT) alla località "Tre Portelle" e nei comuni di Ramacca e Aidone";
- **ID 9579** "impianto agrovoltaico, denominato "Margherito", di potenza pari a 47,019 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Ramacca (CT) e Aidone (EN). Proponente: BAS Italy Venticinquesima S.r.l.";
- **ID 9983** "impianto agrivoltaico denominato "Margherito" della potenza di 56,44 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Ramacca (CT) e Aidone (EN). Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l.";
- **ID 9025** "impianto fotovoltaico, di potenza pari a 66,9 MW, integrato con un sistema di accumulo, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Mineo (CT) e Caltagirone (CT). Proponente: Blusolar Mineo 1 S.r.l.";
- **ID 10239** "impianto fotovoltaico, denominato "Mineo", della potenza di picco pari a 263 MWp, e delle relative opere di connessione in elettrodotto aereo AT (18,8 Km), da realizzarsi nei comuni di Aidone (EN), Mineo (CT) e Ramacca (CT). Proponente: IBVI 22 S.r.l. ";
- **ID 10127** "impianto fotovoltaico denominato Agrivifra della potenza complessiva di 43,08 MW da realizzarsi nel comune di Aidone (EN). Proponente: Vifra Energy S.r.l.";

- **ID 8217** “impianto agrivoltaico denominato "Rama", della potenza pari a 36 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Ramacca (CT), in località "Contrada Margherito Sottano". Proponente: Energia Pulita Italiana 2 S.r.l.”;
- **ID 11183** “impianto agrivoltaico denominato "SOLARE RAMACCA FIUME GORNALUNGA", di potenza pari a 34,53 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Ramacca (CT).”;

altri impianti sottoposti VIA regionale in corso di autorizzazione, quali:

- **Cod. proc. 915**, (nella parte sud) “PROGETTO CUTICCHI" della Società SR. AUGUSTA S.R.L. per la "Realizzazione impianto fotovoltaico di potenza pari a 40,000 Mwp nel Comune di Aidone (EN)
- **Cod. Proc. 1625**, (nella parte Nord ed Orientale) "AIDONE"- Società ITS MEDORA S.r.l. che prevede la realizzazione del parco agrivoltaico denominato AIDONE (EN) in località Pizzo del Pozzo della potenza- nominale complessiva di 40 MW”;

CONSIDERATO che, alla luce del D.L. 13/2023 convertito con L. 41 del 21/04/2023, l’impianto **ricade all’interno delle aree idonee di cui al comma 8, art. 20 del D.lgs 199/2021**;

A conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania e della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, considerato il contributo istruttorio del servizio II della DG Abap, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la relazione Paesaggistica, le integrazioni pervenute e tutta la documentazione prodotta nell’ambito della procedura;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

subordinato al rispetto delle condizioni di seguito riportate:

A. Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici

In riferimento alle opere ricadenti nella provincia di Catania:

1. gli attraversamenti dei corsi d'acqua, qualora non vengano realizzati su ponti esistenti, dovranno essere eseguiti mediante sistema TOC;
2. eventuali modifiche che interessino l'aspetto esteriore dell'intervento dovranno essere preventivamente autorizzate dalla competente Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;
3. gli scavi eseguiti vengano ripristinati a regola d'arte, mantenendo la tipologia dei materiali originari, compreso l'eventuale ripristino della segnaletica stradale;

Condizioni A.1, A.2, A.3

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale - paesaggio

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania

B. Per quanto concerne gli aspetti archeologici

1. Per le opere ricadenti nel territorio di Enna:

- a) *l'esecuzione di saggi archeologici* relativamente alle UU.RR. (10-17-19-20) dove, dall'elaborato VPIA prodotto dalla ditta richiedente e valutato dalla competente Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, è stato riscontrato un rischio archeologico **ALTO** e **MEDIO**, da concordarsi



- preventivamente con la competente Soprintendenza ai sensi del comma 7 dell'allegato 1.8 del D.lgs. n.36/23 e ss.mm.e ii., da eseguirsi da parte di archeologi specializzati (I fascia) in possesso di adeguato curriculum, sotto il coordinamento e la direzione scientifica della Soprintendenza;
- b)** *l'assistenza archeologica in corso d'opera di tutti i lavori* relativamente alle UU.RR. (1-11) dove è stato riscontrato, sempre dalla VPIA, un rischio archeologico *BASSO*, per la realizzazione del cavidotto e di tutte le operazioni di scavo e movimentazione di terreno che comportino alterazione delle quote esistente, previste nel territorio della provincia di Enna durante la realizzazione del progetto, da parte di archeologi specializzati (I fascia) in possesso di adeguato curriculum, sotto il coordinamento e la direzione scientifica della competente Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna;
 - c)** la Ditta incaricata, nonché l'archeologo specializzato, responsabile della ricerca archeologica in campo, avrà cura di provvedere alla documentazione tecnico-scientifica delle indagini archeologiche messe in atto, mediante redazione del giornale di scavo, schede SAS, US e USM, documentazione grafica (che preveda rilievi generali e di dettaglio con relative sezioni) e fotografica (documentazione fotografica generale e di dettaglio), rilievi topografici e planimetrie di restituzione dei dati, acquisiti mediante software adeguati, elencazione dei reperti recuperati e siglati, catalogazione del materiale archeologico significativo, eventualmente rinvenuto, nonché relazione tecnica finale;
 - d)** la ditta richiedente dovrà attenersi, nel caso di scoperta fortuita dei Beni individuati nel sottosuolo, a quanto prescritto negli articoli 90 e 91 nel D. L.vo n. 42/04, a dare immediata comunicazione dell'avvenuta scoperta alla competente Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna U O.S.14 Sezione per i Beni Archeologici che metterà in atto tutti i provvedimenti finalizzati alla conservazione dei Beni rinvenuti;
 - e)** è fatto obbligo alla ditta richiedente di dare comunicazione del conferimento degli incarichi professionali agli Archeologi che dovranno condurre le indagini archeologiche prescritte sopra, ai fini della attivazione della fase della *procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico* nonché comunicare alla competente Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna l'avvio dei lavori con largo anticipo, non inferiore a 15 giorni lavorativi in modo da consentire l'esercizio dei compiti istituzionali di alta sorveglianza;

2. Per le opere ricadenti nel territorio di Catania:

- a)** nei tratti del percorso in cui è stato individuato il rischio MEDIO-ALTO siano eseguiti saggi preventivi di scavo archeologico da definire in numero ed ampiezza (orientativamente circa m6x4x1,50 di profondità) sulla base delle caratteristiche dell'area e delle esigenze di cantiere. In base ai risultati di tali saggi si potrà prevedere un ampliamento degli stessi in ampiezza e profondità fino al raggiungimento degli strati sterili;
- b)** gli interventi lungo tutto il tracciato siano seguiti da archeologi messi a disposizione dalla Ditta responsabile dei lavori, secondo quanto previsto dall'art.25 del D.Lgs.n.50 del 18/4/16, come modificato dal D.Lgs 56 del 19/4/17;
- c)** l'Archeologo incaricato dalla ditta, che dovrà comunque essere costantemente presente in cantiere, dovrà altresì provvedere a tutta la documentazione topografica, grafica e fotografica necessaria per la documentazione dei lavori e degli eventuali rinvenimenti di interesse archeologico;
- d)** tutte le operazioni sopraindicate si svolgeranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania cui dovrà essere consegnata una relazione finale completa di tutte le indagini e delle attività di scavo condotte;

- e) la ditta dovrà altresì comunicare formalmente con almeno 20 giorni di anticipo la data di inizio dei lavori. Dovrà altresì comunicare formalmente con almeno 20 giorni di anticipo la data di inizio dei lavori. Dovrà essere inoltre formalmente indicato il nome della ditta che eseguirà gli stessi e del direttore dei lavori e dell'archeologo incaricato, dei quali dovranno essere forniti anche i recapiti telefonici e di posta certificata.

Qualora nel corso dei lavori venissero alla luce resti o stratigrafie di interesse archeologico, questa U.O. Interverrà secondo le vigenti leggi di tutela chiedendo anche in corso d'opera eventuali modifiche al progetto. Possibili varianti al progetto potranno essere richieste da questo ufficio a seguito dei risultati che emergeranno dalle indagini preventive.

3. Tutta la documentazione derivante dalle indagini archeologiche sopra prescritte dovrà essere trasmessa alle competenti Soprintendenze territoriali. Nel caso del ritrovamento, nel corso dei saggi di scavo o delle attività in corso d'opera, di contesti archeologici, verrà data immediata comunicazione alle competenti Soprintendenze, che disporranno le modalità di prosecuzione del *procedimento di verifica dell'interesse archeologico*, ai sensi del comma 9 dell'Allegato I 8 del *Codice degli Appalti*, relativamente ai lavori in oggetto. La procedura di *verifica preventiva dell'interesse archeologico*, ai sensi del comma 8 dell'allegato I 8 del *Codice degli Appalti*, si concluderà con la relazione archeologica definitiva, che conterrà *le prescrizioni di tutela* archeologica delle competenti Soprintendenze. Al termine delle attività archeologiche (sia saggi preventivi sia assistenza in corso d'opera), si richiede trasmissione al Geoportale Nazionale per l'Archeologia dei dati descrittivi minimi relativi alle stesse e agli eventuali rinvenimenti occorsi, secondo disponibile quanto previsto dalla Circolare della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 9 del 28/03/2024, e consultabile nel sito della medesima Direzione (<https://dgabap.cultura.gov.it/direzione-generale-archeologia-belle-arti-e-paesaggio/circolari-direzione-generale-archeologia-belle-arti-e-paesaggio/>).

Detta trasmissione non sostituisce la consegna della documentazione scientifica dell'intervento alle Soprintendenze, da effettuarsi nelle forme e nei termini indicati dalle stesse.

Condizioni B.1.a

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – *Fase precedente la cantierizzazione-Prima dell'avvio delle attività di cantiere*

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna

Condizioni B.2.a

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – *Fase precedente la cantierizzazione-Prima dell'avvio delle attività di cantiere*

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania

Condizioni B.1.b

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – *Fase di cantiere*

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna

Condizioni B.2.b

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – *Fase di cantiere*

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania

Condizione B.1.c, B.1.d, B.1.e

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM e in CORSO D'OPERA – *Fase precedente la cantierizzazione- Prima dell'avvio delle attività di cantiere – Fase di cantiere*

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna

Condizioni B.2.c, B.2.d, B.2.e

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM e in CORSO D'OPERA – *Fase precedente la cantierizzazione- Prima dell'avvio delle attività di cantiere – Fase di cantiere*

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania

Condizione B.3

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM e in CORSO D'OPERA – *Fase precedente la cantierizzazione- Prima dell'avvio delle attività di cantiere – Alla fine delle opere di cantiere*

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna e Catania

Ogni eventuale variante al progetto dovrà essere preventivamente approvata dalle competenti Soprintendenze.

Restano, in ogni caso, salve le determinazioni conclusive delle Soprintendenze di cui all'art. 1, c. 9 dell'All. I.8 del D.Lgs. 36/2023 in esito alle indagini prescritte e si evidenzia che, in caso di rinvenimenti, sia in esito ai saggi preliminari sia successivamente in corso d'opera, la Soprintendenza potrà dettare tutte le ulteriori prescrizioni necessarie alla loro tutela, e che potranno comportare specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
(Arch. Gilda Di Pasqua)



Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
(dott. Massimo Castaldi)

Il Capo del Dipartimento Avocante
dott. Luigi LA ROCCA
(Decreto di Avocazione Capo DIT Rep. n.2 del 01.08.2024)